Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 323

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 6 dicembre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 novembre 1975, n. **587**.
Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale. Pag. 8523

LEGGE 15 novembre 1975, n. **588**.
Studi e ricerche nel settore della pesca marittima. Pag. 8524

LEGGE 15 novembre 1975, n. **589**.
Equiparazione dei documenti per la pesca . . Pag. 8525

LEGGE 18 novembre 1975, n. **590**.
Obblighi di servizio per sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari dell'Esercito . . . . Pag. 8525

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1975, n. **591**.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma . . . . Pag. 8525

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1975, n. **592**.
Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità denominata « Istituto italiano di credito fondiario - Sezione opere pubbliche », presso l'Istituto italiano di credito fondiario S.p.a., in Roma . . . . Pag. 8529

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1975, n. **593**.
Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1975, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Pag. 8529

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1975, n. **594**.
Prelevamento di L. 2.415.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1975. Pag. 8529

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1975, n. **595**.
Autorizzazione alla fondazione « Centro di musicologia Walter Stauffer », in Cremona, ad accettare una donazione. Pag. 8530

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. **596**.
Soppressione di fabbricerie nel comune di Genova. Pag. 8531

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. **597**.
Riconoscimento della personalità giuridica della casa generalizia della congregazione delle suore missionarie clarisse del SS. Sacramento, in Roma . . . . Pag. 8531

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 1975.

Sostituzione di un componente il comitato per la determinazione dei beni e degli impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'aeronautica militare e dell'aviazione civile, nonchè per la determinazione delle relative modalità per l'uso comune . . . . . . Pag. 8531

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1975.

Varianti al piano regolatore generale degli acquedotti per la regione Sardegna . . . . . Pag. 8531

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1975.

Declassamento del vice consolato di 2ª categoria di Yonkers (U.S.A.) ad agenzia consolare di 2ª categoria. Pag. 8532

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Autorizzazione all'istituto di medicina legale e delle assicurazioni della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli ad effettuare il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico . . . Pag. 8532

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1975.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione censuaria centrale . . . . . Pag. 8532

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1975.

Nomina, per la regione Veneto, della commissione di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente disciplina dell'attività sementiera, per il triennio 1975-77 . . . . Pag. 8533

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1975.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Civitavecchia . . . . Pag. 8533

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1975.

Classificazione fra le provinciali di una strada di bonifica in provincia di Udine . . Pag. 8534

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1975.

Approvazione dei modelli delle cartelle di pagamento delle imposte dirette riscuotibili mediante ruoli Pag. 8534

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur. Pag. 8538

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Avviso di rettifica. Pag. 8538

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . Pag. 8538

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1975 . . . Pag. 8539

Banca d'Italia: Situazione al 31 ottobre 1975 . . Pag. 8540

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo centrale e periferico, carriera esecutiva . . . . Pag. 8541

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli, a ventidue posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi di Stato. Pag. 8541

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso, per titoli, a ventidue posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi di Stato . . . . Pag. 8541

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a novanta posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella A) . . . . Pag. 8541

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a novanta posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella A) . . . . Pag. 8542

Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale per il compartimento di Firenze, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova Pag. 8542

Ministero della pubblica istruzione:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a duecentonovantaquattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica . . . . Pag. 8542

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da colloquio, a quattro posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica. Pag. 8542

Regione Lombardia:

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Como . . . . Pag. 8542

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Bergamo . . . . Pag. 8543

Ufficio medico provinciale di Avellino: Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino . . . . Pag. 8543

Ospedale « A. Celli » di Cagli: Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche . . . . Pag. 8543

Ospedale civile di Bazzano: Concorso ad un posto di aiuto ostetrico . . . . Pag. 8543

Ospedale di Vimercate e Ornago: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8544

Ospedale « C. Forlanini » di Roma: Concorso a tre posti di assistente anestesista rianimatore . . . . . Pag. 8544

Ospedale « S. Gerardo dei Tintori » del circolo di Monza: Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia . . . . Pag. 8544

Ospedale civico « Renzetti » di Lanciano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del centro trasfusionale . . . . Pag. 8544

Ospedale « V. Emanuele II » di Bisceglie: Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8544

Ospedale civile della Marsica « SS. Filippo e Nicola » di Avezzano: Concorso ad un posto di primario del centro trasfusionale . . . . Pag. 8544

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 novembre 1975, n. **587**.

Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno indirà un concorso, per titoli e colloquio, per la nomina alla qualifica iniziale di segretario comunale.

Il concorso è riservato a coloro che, in servizio non di ruolo con incarico di segretario comunale reggente o supplente alla data del 30 giugno 1975 abbiano maturato, in tale posizione, un periodo di servizio anche non continuativo di almeno sei mesi.

E' richiesto il possesso di uno dei diplomi di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, ovvero del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale. Sono altresì ammessi coloro che, in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, abbiano prestato almeno quattro anni di servizio alla data del 30 giugno 1975. Si prescinde dal limite di età.

Il colloquio verte sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 3 della tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Agli idonei del concorso, per titoli e per colloquio, è attribuita, secondo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento della stessa, la metà dei posti che siano vacanti alla data d'entrata in vigore della presente legge e che si rendano vacanti successivamente.

Le nomine sono disposte ogni trimestre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, detratti i posti vacanti da attribuire con i concorsi, per titoli ed esami, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Si osservano, in quanto applicabili e non derogati dalla presente legge, gli articoli 1, 2 e 31, commi terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Il primo, il secondo e il sesto comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati. In conseguenza, è revocato il bando di concorso, per soli titoli, indetto con decreto ministeriale n. 17300.15.7 in data 30 gennaio 1975.

Art. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il compenso mensile previsto dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è commisurato, con esclusione del trattamento di missione, oltre che allo stipendio iniziale, alla indennità di funzione ovvero all'assegno perequativo rispettivamente previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dall'articolo 29 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Il compenso mensile per gli incarichi di supplenza o di reggenza a scavalco è fissato in misura non superiore ai quattro quinti dello stipendio iniziale e dell'indennità di funzione ovvero dell'assegno perequativo.

Ogni variazione della misura dello stipendio, della indennità di funzione e dell'assegno perequativo è considerata ai fini del compenso mensile.

Art. 3.

Gli incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni della classe quarta possono essere conferiti dai prefetti, nei casi di assoluta necessità, esclusivamente a candidati, secondo l'ordine di apposita graduatoria provinciale, che abbiano superato gli esami finali di uno dei corsi di studio per aspiranti segretari comunali organizzati dal Ministero dell'interno.

La graduatoria è formata nel gennaio di ciascun anno dal consiglio provinciale di amministrazione per il personale dei segretari comunali sulla base dei seguenti criteri:

votazione di laurea;

votazione del corso di studi;

altri titoli di studio;

titoli di servizio;

situazione di famiglia.

Le istanze per l'inserimento nelle graduatorie provinciali devono essere prodotte alle prefetture nel mese di dicembre. In caso di esaurimento della graduatoria provinciale sono utilizzate graduatorie di altre province della stessa regione.

Art. 4.

I consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali hanno sede presso le prefetture e sono costituiti come segue:

del prefetto, presidente;

del vice prefetto vicario;

del funzionario di prefettura addetto al servizio;

di due sindaci e di due segretari di comuni della provincia, nominati al principio di ogni anno con decreto del prefetto su designazione dell'ANCI e delle associazioni di categoria dei segretari comunali e provinciali.

Con lo stesso decreto vengono nominati due sindaci e due segretari comunali quali supplenti designati dall'ANCI e dalle associazioni di categoria nonchè un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno quale segretario.

I membri di diritto dei consigli di amministrazione, in caso di assenza o d'impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari cui spetta di farne le veci.

Per la validità delle adunanze dei consigli di amministrazione è necessaria la presenza di almeno quattro membri, compreso il presidente; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 5 della legge 9 agosto 1954, n. 748, ed il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1975

LEONE

MORO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 15 novembre 1975, n. 588.
Studi e ricerche nel settore della pesca marittima.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero della marina mercantile può concedere contributi ad enti ed istituti riconosciuti ai sensi dell'articolo 27 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, operanti nel settore della pesca marittima, al fine di promuovere e di programmare studi e ricerche per lo sviluppo del settore stesso e per la protezione delle risorse biologiche.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il comitato di cui al successivo articolo 2.

Per la concessione dei contributi di cui al comma primo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1980. Le somme non impegnate negli esercizi finanziari cui si riferiscono potranno essere utilizzate negli esercizi successivi; potranno altresì in ciascun esercizio essere assunti impegni anche sulle somme stanziate per gli esercizi successivi, a condizione che i contributi relativi vengano erogati nell'esercizio finanziario cui lo stanziamento si riferisce.

Le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi saranno stabilite con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per il tesoro.

Art. 2.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituito un comitato tecnico scientifico di coordinamento e di programmazione degli studi e delle ricerche in materia di pesca marittima.

Il comitato è presieduto dal Ministro per la marina mercantile o da un suo delegato ed è così composto:

a) da un funzionario del Ministero della marina mercantile;

b) da tre esperti designati dal Ministro per la marina mercantile, di cui uno del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca;

c) da due esperti designati dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

d) da un esperto designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

e) da un esperto designato dal Ministro per la sanità;

f) da tre esperti scelti dal Ministro per la marina mercantile tra quelli indicati dai presidenti delle regioni;

g) da quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

h) da quattro esperti designati dalle organizzazioni cooperative;

i) da un esperto designato dalla Federazione nazionale delle aziende di pesca (Federpesca).

Le designazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data della richiesta; trascorso tale termine si provvede alla nomina del comitato, che potrà essere successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.

Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Il regolamento interno del comitato è approvato, su proposta del comitato stesso, con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Art. 3.

Il comitato di cui all'articolo precedente propone al Ministro per la marina mercantile i programmi di ricerca applicata alla pesca e ne indica le priorità. L'esecuzione di tali programmi è disposta con decreto del Ministro per la marina mercantile.

I risultati delle ricerche eseguite in base ai programmi di cui al comma precedente sono esaminati dal comitato anzidetto, che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro per la marina mercantile, cui può anche proporre la pubblicazione degli atti, i quali debbono in ogni caso essere trasmessi al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 4.

L'articolo 17 della legge 28 marzo 1968, n. 479, modificato dall'articolo 11 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, è abrogato.

L'articolo 18 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è sostituito dal seguente:

« Per il noleggio di adeguati ed attrezzati natanti necessari alla esecuzione di studi e ricerche nel settore della pesca è autorizzato, a decorrere dall'anno finanziario 1976, uno stanziamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile di lire 50 milioni ».

Art. 5.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, previsto in lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976, si provvede con corrispon-

dente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1975 e del capitolo 9001 dello stesso stato di previsione per il 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1975

LEONE

MORO — GIOIA — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 15 novembre 1975, n. **589**.

Equiparazione dei documenti per la pesca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per l'esercizio della pesca nelle acque interne appartenenti al demanio marittimo, il permesso di cui all'articolo 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è equiparato alla licenza di pesca nelle acque interne.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1975

LEONE

MORO — GIOIA — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 novembre 1975, n. **590**.

Obblighi di servizio per sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'atto dell'ammissione a corsi di specializzazione di particolare livello tecnico determinati con decreto del Ministro per la difesa, i sottufficiali, graduati o militari di truppa volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) debbono commutare la ferma o rafferma assunta in una rafferma decorrente dalla data di scadenza della ferma o rafferma precedente e avente durata di cinque anni dalla conseguita specializzazione. Tale obbligo permane anche per i sottufficiali che nel frattempo siano transitati nel servizio permanente.

Art. 2.

Ai fini dell'avanzamento al grado di sergente maggiore e della nomina in servizio permanente del personale di cui al precedente articolo, l'esperimento richiesto dalla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, come risulta modificata dalla legge 10 giugno 1964, n. 447, è sostituito dal giudizio favorevole sui risultati ottenuti durante il corso di specializzazione o al termine dello stesso, a seconda che la valutazione abbia luogo prima o dopo il termine del corso.

I sergenti rinunciatari al trasferimento in servizio permanente sono collocati nella categoria di complemento e trattenuti in servizio per il soddisfacimento dell'obbligo assunto, fermo restando il disposto dell'articolo 15 della legge 10 giugno 1964, n. 447.

Art. 3.

I volontari che alla data di entrata in vigore della presente legge frequentano corsi di particolare livello tecnico per i quali la ferma volontaria o rafferma in atto risulta insufficiente per il completamento dei corsi stessi, potranno entro sessanta giorni dalla predetta data assumere l'obbligo della permanenza in servizio previsto dal precedente articolo 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1975

LEONE

MORO — FORLANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1975, n. **591**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i regi decreti-legge 2 maggio 1920, n. 698, 4 maggio 1924, n. 993 e 3 dicembre 1934, n. 2347, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 17 aprile 1925, n. 473, 11 febbraio 1926, n. 255 e 18 aprile 1935, n. 847, nonché il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;

Vista la legge 23 aprile 1952, n. 453;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni con sede in Roma, approvato con proprio decreto 24 aprile 1950, n. 866 e modificato con proprio decreto 4 febbraio 1955, n. 108;

Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del predetto Istituto in data 20 novembre 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni con sede in Roma, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1975

LEONE

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 47

ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO EDILIZIO

Titolo I

Art. 1.

L'Istituto nazionale di credito edilizio (I.N.C.E.) costituitosi con rogito notaio Agostino Balsi del 9 gennaio 1925 a seguito dell'autorizzazione di cui al regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, è una società per azioni ed ha per oggetto l'esercizio, con la concessione di soli finanziamenti in numerario:

a) del credito edilizio a norma del regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473, del regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, convertito con legge 11 febbraio 1926, n. 255, del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063, della legge 29 luglio 1949, n. 474, e loro successive modifiche ed integrazioni; e del credito per l'edilizia economica e popolare a norma del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche ed integrazioni e a norma di tutte le disposizioni legislative anche speciali, sull'edilizia economica e popolare;

b) del credito alberghiero a norma della legge 4 agosto 1955, n. 641, e successive modifiche ed integrazioni, e a norma della legge 10 agosto 1950, n. 656 (Cassa per il Mezzogiorno), e successive modifiche ed integrazioni.

L'Istituto può, altresì, concedere anche con emissione di cartelle edilizie, mutui previsti da apposite disposizioni di legge.

Art. 2.

L'Istituto ha sede in Roma e svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica italiana. Potrà istituire dipendenze presso ogni regione previa autorizzazione dell'organo di vigilanza.

Art. 3.

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2004 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci e previa approvazione delle competenti autorità.

Titolo II

Art. 4.

Il capitale sociale è di L. 600.000.000 ripartito in numero 2.400.000 azioni da L. 250 ognuna e potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea e con l'osservanza delle leggi in vigore.

Art. 5.

Le azioni sono nominative salvo diversa permissiva disposizione di legge.

Per la titolarità e la legittimazione al voto, anche di azioni in comproprietà, si applicano le disposizioni del codice civile ed ogni altra norma vigente in materia.

I titoli rappresentanti le azioni, numerati progressivamente, sono firmati da un consigliere di amministrazione e dal direttore generale.

Art. 6.

Il capitale, osservate le disposizioni di legge, è impiegato per una metà in mutui in numerario e per un'altra metà potrà essere impiegato in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle edilizie e fondiarie di istituti autorizzati, nell'acquisto di immobili in conformità delle disposizioni di legge in vigore.

Art. 7.

Il capitale dell'Istituto e le relative riserve, gli immobili di proprietà e le garanzie ipotecarie, costituite in occasione di ogni operazione di finanziamento, sono vincolati a favore dei portatori di cartelle comunque emesse dall'Istituto.

Titolo III

MUTUI

Art. 8.

L'Istituto concede mutui per la costruzione, ricostruzione, trasformazione, sopraelevazione e/o ampliamento di case di abitazione, nonchè mutui aventi altre destinazioni per le quali sia stato espressamente facoltizzato con leggi speciali.

Nella concessione dei finanziamenti di cui all'art. 1, lettera *a*), del presente statuto, l'Istituto dà la preferenza a famiglie singole o a gruppi di famiglie, che riunite in cooperative o in altra forma, intendano conseguire la proprietà di un appartamento ed alle cooperative che abbiano per scopo di concedere alloggi ad equo fitto o a riscatto.

I mutui possono essere concessi anche a comuni o enti che si propongono di costruire abitazioni senza fini speculativi.

Alle operazioni di finanziamento, comunque effettuate dall'Istituto, anche a tenore di leggi speciali, sono applicabili tutte le norme, con esse compatibili, emanate a tutela delle operazioni di credito fondiario.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 9.

Sono organi dell'amministrazione dell'Istituto:

a) l'assemblea degli azionisti;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il presidente;
e) il direttore generale.

a) *Assemblea degli azionisti*

Art. 10.

Le assemblee degli azionisti, sia ordinarie che straordinarie, vengono convocate dal presidente o da chi ne fa le veci nella sede sociale o in altro luogo espressamente indicato dal consiglio di amministrazione, oppure a seguito di richiesta sottoscritta da tanti soci che rappresentino 1/5 del capitale e che nella domanda indichino gli argomenti da trattare.

Art. 11.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; discute ed approva il bilancio annuale; procede, alle previste scadenze, alla nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; determina la misura dell'emolumento degli amministratori ed i compensi ai sindaci effettivi e delibera, entro i limiti stabiliti dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto, su quanto altro indicato nell'ordine del giorno proposto dal consiglio di amministrazione.

In prima convocazione per la validità della costituzione dell'assemblea ordinaria, occorre la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è valida qualunque sia la parte del capitale presente e rappresentata.

Art. 12.

L'assemblea straordinaria, convocata per deliberare sugli argomenti di competenza secondo la legge ed il presente statuto, è costituita e delibera sia in prima che in seconda convocazione in conformità a quanto dispongono gli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

Art. 13.

La convocazione dell'assemblea degli azionisti sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* almeno quindici giorni prima di quello indicato e da affiggere nella sede sociale, con la osservanza degli altri adempimenti previsti dalle disposizioni legislative in materia ed in vigore al momento della convocazione.

L'avviso, sia per la prima che per la seconda convocazione, deve contenere le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione stessa, l'elenco degli argomenti da trattare e l'elenco degli istituti bancari incaricati di ricevere il deposito delle azioni.

Art. 14.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza risultino iscritti nel libro soci e quelli che abbiano depositato, entro il termine stesso, presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, le azioni delle quali sono in possesso attraverso una serie continua di girate.

Il deposito delle azioni viene constatato con uno o più verbali redatti da uno dei sindaci dell'Istituto o da un notaio.

Il socio ha diritto ad un voto per ogni azione.

I suddetti azionisti possono farsi rappresentare all'assemblea, nei limiti previsti dalle leggi in vigore, con delega scritta autenticata da un notaio oppure da un consigliere o dal direttore generale della società.

Art. 15.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza, da chi ne fa le veci e, in assenza di questo, dalla persona designata dagli azionisti intervenuti.

Il presidente, con il consenso dell'assemblea, nomina un segretario scegliendo fra gli intervenuti e, nell'assemblea straordinaria designa un notaio a termine di legge.

b) *Consiglio di amministrazione*

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione è composto da dodici membri.

I consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Per la revoca, la decadenza e la cessazione degli amministratori, si osservano le disposizioni di legge.

Art. 17.

Ogni amministratore deve prestare cauzione per un importo di L. 200.000 di valore nominale di titoli della società o di titoli dello Stato nei termini e con le modalità previste dallo art. 2387 del codice civile; deve, inoltre, provvedere agli adempimenti relativi all'accettazione nei termini stabiliti dall'art. 2383 del codice civile.

Art. 18.

Il consiglio di amministrazione procede alla nomina di un presidente, di un vice presidente e di un segretario il quale può anche essere estraneo al consiglio.

Art. 19.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi dietro convocazione del presidente e, in caso di sua assenza, del vice presidente e, in assenza anche di questo ultimo, del consigliere più anziano di età oppure a richiesta di almeno quattro consiglieri o del collegio sindacale o del direttore generale o del delegato dell'organo di vigilanza.

Art. 20.

La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta con lettera raccomandata almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed, in caso di urgenza, per telegramma almeno tre giorni prima.

L'avviso deve essere comunicato al delegato dell'organo di vigilanza sette giorni prima della riunione secondo le norme in vigore ed in caso d'urgenza per telegramma tre giorni prima.

Di ciascuna convocazione viene data comunicazione al collegio sindacale.

Art. 21.

Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei consiglieri presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

All'adunanza intervengono il collegio sindacale, il delegato dell'organo di vigilanza ed il direttore generale.

Art. 22.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci.

Il verbale delle deliberazioni deve essere trascritto nel libro previsto dalla legge e firmato da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario.

Copia del verbale deve essere trasmessa all'organo di vigilanza non oltre otto giorni dopo quello in cui si è tenuta l'adunanza stessa.

Gli estratti delle deliberazioni firmati dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario fanno prova in giudizio e dovunque occorra produrli.

Art. 23.

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria in relazione ai fini sociali, ad eccezione di quelli tassativamente riservati all'assemblea degli azionisti.

In particolare, il consiglio di amministrazione delibera:

a) sulla concessione dei mutui determinandone l'ammontare, il saggio di interesse, la durata dell'ammortamento, l'importo della provvigione, le condizioni e le modalità relative;

b) sull'emissione, quando consentito dalle leggi, delle cartelle, sulla durata e sui tassi di interesse relativi;

c) sulla formazione del bilancio annuale corredandolo con la relazione illustrativa;

d) sull'impiego del capitale e dei fondi di riserva per la concessione dei mutui e per le altre determinazioni secondo le previsioni di cui all'art. 7 del presente statuto;

e) sull'istituzione di succursali, agenzie, recapiti e dipendenze nel territorio della Repubblica italiana in ottemperanza alla previsione contenuta nell'art. 2 del presente statuto;

f) sulle proposte di modifiche al presente statuto, da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea degli azionisti in aderenza alle leggi ed ai regolamenti in vigore;

g) sull'approvazione delle convenzioni con le amministrazioni statali, parastatali, regionali e locali per i finanziamenti previsti dalle leggi speciali di cui all'art. 1 del presente statuto;

h) sulle norme e sulle modalità per le costituzioni, le restrizioni, le cessioni, le surrogazioni, le cancellazioni delle iscrizioni e delle trascrizioni relative ai finanziamenti operati dallo Istituto e per le dichiarazioni di esonero di ogni responsabilità al riguardo nei confronti dei conservatori dei registri immobiliari;

i) sulla nomina del comitato esecutivo;

l) sulla nomina del direttore generale;

m) sulla nomina di un comitato legale;

n) sull'approvazione delle norme del regolamento interno dei servizi e del personale e sull'approvazione dei contratti di lavoro tra le rappresentanze sindacali e l'Istituto;

o) dietro proposta del direttore generale, sulla nomina e sulla revoca di dipendenti e sul conferimento di incarichi e mansioni a carattere temporaneo a persone non aventi rapporto di impiego con l'Istituto;

p) sulle azioni contenziose in sede di giurisdizione ordinaria e straordinaria, amministrativa, tributaria e arbitrale e sulle rinunce agli atti del giudizio e sulle transazioni e conciliazioni e sulle definizioni di qualunque controversia;

q) sugli acquisti e sulle vendite mobiliari e immobiliari, giudiziarie e a trattative private; sulle cessioni di ogni diritto mobiliare e immobiliare, sulle dichiarazioni di rinunce di ipoteche legali con esonero di ogni responsabilità al riguardo nei confronti dei conservatori dei registri immobiliari;

r) sul rilascio di mandati, procure speciali con l'uso della firma sociale, anche a persone estranee al consiglio di amministrazione per la stipulazione e sottoscrizione di singoli contratti, atti e dichiarazioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione in merito a quanto previsto nei paragrafi *a*), *d*), *g*), *h*), *n*), *o*), *q*);

sul rilascio di procure generali e speciali ad avvocati e procuratori per rappresentare e stare in giudizio nell'interesse e nome dell'Istituto, con ogni facoltà compresa quella di conciliare, transigere e rinunciare agli atti del giudizio negli affari giudiziari di qualunque specie elencati nei paragrafi *p*) e *q*) del presente articolo.

Il consiglio può delegare infine al comitato esecutivo parte dei propri poteri ad eccezione di quelli di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *r*).

Art. 24.

Ai componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo spetta una medaglia di presenza per l'intervento alle rispettive adunanze, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

Inoltre, ai componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, non residenti a Roma, è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Non potrà comunque essere corrisposto ai componenti i predetti organi collegiali più di una medaglia di presenza per ogni giornata.

Art. 25.

Il consiglio può delegare la firma — sia congiuntamente che disgiuntamente — per determinate categorie di atti con attribuzione di relativi poteri e facoltà a propri membri, al direttore generale, ai procuratori e ad altri dipendenti incaricati di particolari mansioni.

c) *Il comitato esecutivo*

Art. 26.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice presidente e da due consiglieri designati dal consiglio di amministrazione.

Alle sedute del comitato assiste il direttore generale.

Il comitato nomina un segretario che può anche non essere consigliere di amministrazione.

Il comitato esecutivo dura in carica tre anni.

Art. 27.

Il comitato esecutivo è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente con avviso spedito almeno tre giorni prima della data di adunanza ed, in caso di urgenza, telefonicamente.

Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno tre componenti.

I verbali dell'adunanza del comitato sono redatti su apposito libro e sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 28.

Il comitato esecutivo è investito di tutte le attribuzioni ed i poteri ad esso conferiti dal consiglio di amministrazione salvo le limitazioni previste dalla legge e dal presente statuto.

Spetta al direttore generale riferire al consiglio di amministrazione, alla prima adunanza successiva, sulle delibere del comitato esecutivo.

d) *Il presidente*

Art. 29.

La presidenza si compone del presidente e del vice presidente.

Al presidente, e in caso di sua assenza, al vice presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, al consigliere più anziano di età, spettano tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto.

La rappresentanza legale e la firma sociale spettano al presidente.

Il presidente e le persone munite della rappresentanza legale o della firma sociale, secondo le previsioni e i limiti di cui agli articoli 23 e 25 del presente statuto, possono rilasciare mandati e procure anche a persone estranee al consiglio di amministrazione.

Al presidente e al vice presidente è attribuito un gettone di presenza nella misura stabilita dal consiglio.

e) *Direttore generale*

Art. 30.

Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione e attende alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio, del comitato esecutivo, cura altresì la gestione ordinaria dell'Istituto.

In particolare, il direttore generale:

a) interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione;

b) partecipa alle sedute del comitato esecutivo nel quale ha voto consultivo;

c) cura la riscossione delle entrate ed ordina le spese ed i pagamenti necessari per la gestione ordinaria;

d) sovraintende al personale dell'Istituto e propone la nomina e la revoca di tutti i dipendenti;

e) in rappresentanza dell'Istituto promuove gli atti giudiziari in sede ordinaria e speciale nonchè le esecuzioni per la riscossione dei crediti vantati dall'Istituto;

f) in rappresentanza dell'Istituto interviene nella stipulazione dei contratti condizionati, definitivi e negli atti di frazionamento del mutuo, dell'ipoteca, nonchè negli atti di cancellazione, restrizione, riduzione, cessione di ipoteca e di trascrizione;

g) in rappresentanza dell'Istituto interviene nei contratti di acquisto e di vendita e di cessione in genere di immobili e mobili;

h) in rappresentanza dell'Istituto conferisce procure e mandati sia pure per singoli atti o contratti, come per categorie di atti o contratti.

Gli interventi di cui ai paragrafi *e*), *f*), *g*), *h*), si attuano in conformità delle deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

Titolo V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 31.

Il collegio sindacale è composto da un presidente, da due sindaci effettivi e da due supplenti.

Il presidente ed uno dei supplenti sono scelti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Per la nomina e per la cessazione dei componenti il collegio sindacale, nonchè per la sostituzione, si osservano le disposizioni contenute nel codice civile.

Titolo VI

BILANCIO - UTILE - RISERVA

Art. 32.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione predispone, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, il bilancio dell'Istituto e lo sottopone, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio stesso, all'approvazione dell'assemblea degli azionisti accompagnata da una relazione illustrativa.

Art. 33.

Gli utili netti vengono ripartiti nel modo seguente:

a) il 10% alla riserva fino a quando questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale;

b) il 10% alla riserva straordinaria;

c) una quota fino al 6% del capitale versato, agli azionisti;

d) il residuo da distribuire agli azionisti salvo che la assemblea non deliberi di assegnare quote a « riserva » o a « fondi speciali ».

Art. 34.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto valgono le norme stabilite dalle leggi generali e speciali, vigenti.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1975, n. 592.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità denominata « Istituto italiano di credito fondiario - Sezione opere pubbliche », presso l'Istituto italiano di credito fondiario S.p.a., in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità denominata « Istituto italiano di credito fondiario - Sezione opere pubbliche », costituita presso l'Istituto italiano di credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, approvato con proprio decreto del 13 luglio 1969, n. 547;

Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dell'Istituto italiano di credito fondiario in data 27 aprile 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 4 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità denominata « Istituto italiano di credito fondiario - Sezione opere pubbliche », costituita presso l'Istituto italiano di credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« La sezione ha un fondo di dotazione di lire 6 miliardi, costituito dall'Istituto italiano di credito fondiario ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Racolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1975

LEONE

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1975, n. 593.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1975, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 26 aprile 1975, n. 132;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. 1401. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, ecc. . .	L.	9.400.000.000
Cap. 1502. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi ecc. . .	»	82.000.000.000
Cap. 2001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, ecc. . .	»	39.000.000.000
Cap. 2201. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, ecc. . .	»	13.400.000.000
Cap. 2601. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, ecc. . .	»	3.000.000.000
Cap. 3001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, ecc. . .	»	3.200.000.000
	L.	150.000.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1975

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 112

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1975, n. 594.

Prelevamento di L. 2.415.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1975.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 2.415.000.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1975.

Signor Presidente,

il presente provvedimento è inteso al prelevamento di L. 2.415.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti (cap. 1105) . . (maggiori esigenze prima non adeguatamente prevedibili)	L.	30.000.000

Ministero delle finanze:

Spese di ufficio per le intendenze di finanza (cap. 1099) . . . . (aumento — non prevedibile in misura adeguata — delle spese d'ufficio per le intendenze di finanza in relazione all'aumento dei costi per il riscaldamento e la pulizia dei locali)	»	250.000.000
Spese di ufficio (cap. 3860) . . . (maggiori esigenze prima non adeguatamente prevedibili)	»	100.000.000
Spese per l'esecuzione di lavori meccanografici richiesti dallo Stato (cap. 4654) . . . (integrazione necessaria per affidare al Consorzio nazionale obbligatorio fra gli esattori, l'esecuzione dei lavori meccanografici al fine di assicurare la tempestiva formazione dei ruoli di riscossione dei tributi diretti)	»	1.300.000.000

Ministero degli affari esteri:

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (cap. 1022) . . . . L. 50.000.000
(maggiori esigenze — non prevedibili in sede di predisposizione del bilancio — relative al viaggio del Capo dello Stato nell'Unione Sovietica)

Spese riservate (cap. 1117) . . . » 150.000.000
(maggior fabbisogno per particolari esigenze di carattere internazionale)

Spese eventuali all'estero (cap. 1579) . . » 72.000.000
(maggior fabbisogno per spese, prima non prevedibili, relative al viaggio del Capo dello Stato nell'Unione Sovietica)

Ministero dell'interno:

Spese per la lotta contro la delinquenza organizzata (cap. 2629) . . . . » 200.000.000
(integrazione dello stanziamento per una più efficace lotta contro la recrudescenza dell'attività criminosa)

Ministero dei lavori pubblici:

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni, ecc. (cap. 1125) . » 100.000.000
(maggiori esigenze — prima non prevedibili — connesse alle manifestazioni per l'Anno europeo del patrimonio architettonico)

Ministero dei trasporti:

Acquisto di mezzi di trasporto (cap. 1551) . » 20.000.000
(maggiori esigenze — prima non prevedibili — manifestatesi in relazione all'urgente necessità di sostituire alcune autovetture adibite al servizio automobilistico delle amministrazioni centrali dello Stato)

Fitto di locali (cap. 1556) . » 143.000.000
(integrazione necessaria per il notevole aumento verificatosi nelle spese condominiali e per gli oneri derivanti dalla stipulazione di nuovi contratti)

L. 2.415.000.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 26 aprile 1975, n. 132 ed in particolare l'art. 37;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, è autorizzato il prelevamento di L. 2.415.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. 1105. — Manutenzione, ecc. di locali, ecc. . . . . L. 30.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 1099. — Spese di ufficio, ecc. L. 250.000.000

Cap. 3860. — Spese di ufficio . . » 100.000.000

Cap. 4654. — Spese per la esecuzione di lavori, ecc. . . . . » 1.300.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1022. — Indennità, ecc. per missioni all'estero . . . . » 50.000.000

Cap. 1117. — Spese riservate . . . » 150.000.000

Cap. 1579. — Spese eventuali all'estero . . . . » 72.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 2629. — Spese per la lotta alla delinquenza, ecc. . . . . » 200.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. 1125. — Spese per l'organizzazione e la partecipazione ad enti, congressi, ecc. . . . . » 100.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. 1551. — Acquisto, ecc. di mezzi di trasporto, ecc. . . . . . . » 20.000.000

Cap. 1556. — Fitto di locali . . . » 143.000.000

L. 2.415.000.000

Questo decreto sarà trasmesso al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1975

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1975, n. 595.

Autorizzazione alla fondazione « Centro di musicologia Walter Stauffer », in Cremona, ad accettare una donazione.

N. 595. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Centro di musicologia Walter Stauffer », in Cremona, viene autorizzata ad accettare una donazione, consistente in beni mobili ed immobili per un valore complessivo di lire 3.877.209.162 al netto di passività, disposta dal signor Ernst Walter Stauffer con testamento pubblico ricevuto dal dott. Giuseppe Gambaro, notaio in Cremona, in data 19 febbraio 1972, n. 143 di repertorio « atti di ultima volontà », nonchè con il testamento olografo pubblicato con verbale del predetto notaio in data 16 marzo 1974, n. 15762/8073 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. 596.

Soppressione di fabbricerie nel comune di Genova.

N. 596. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono soppresse le fabbricerie delle chiese parrocchiali di S. Maria della consolazione, di S. Teodoro, di S. Margherita in Marassi e di S. Donato, in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. 597.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa generalizia della congregazione delle suore missionarie clarisse del SS. Sacramento, in Roma.

N. 597. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa generalizia della congregazione delle suore missionarie clarisse del SS. Sacramento, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 1975.

Sostituzione di un componente il comitato per la determinazione dei beni e degli impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'aeronautica militare e dell'aviazione civile, nonchè per la determinazione delle relative modalità per l'uso comune.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA DIFESA

E

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, sulla modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e sulla istituzione dell'ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Visto l'art. 15 della stessa legge, che prevede l'istituzione di un comitato per la determinazione dei beni e degli impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'aeronautica militare e dell'aviazione civile, nonchè per la determinazione delle relative modalità per l'uso comune;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1972, con il quale è stato ricostituito l'anzidetto comitato nonchè i successivi decreti in data 3 febbraio 1973 e 8 gennaio 1974, concernenti la sostituzione di alcuni componenti dell'organo collegiale;

Considerato che, a seguito di designazione del Ministro per la difesa occorre provvedere alla sostituzione del generale di brigata aerea Francesco Tului, già nominato membro del comitato stesso nel grado di colonnello, collocato in ausiliaria dal 10 novembre 1974, col colonnello A.A. r.s. Wladimiro Del Conte;

Decreta:

Il colonnello A.A. r.s. Wladimiro Del Conte è chiamato a far parte del comitato di cui alle premesse, in sostituzione del generale di brigata aerea Francesco Tului.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per la difesa
FORLANI

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1975
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 259

(10174)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1975.

Variante al piano regolatore generale degli acquedotti per la regione Sardegna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER LE FINANZE, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE E PER LA SANITA'

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale degli acquedotti;

Vista la proposta del comune di Sardara (Cagliari) formulata per modificare le previsioni del suddetto piano in merito al proprio fabbisogno idrico;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 114 emesso nell'adunanza del 5 aprile 1974;

Sentito il parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Sentita la regione interessata;

Decreta:

Art. 1.

Sono deliberate a termini della legge 4 febbraio 1963, n. 129, le seguenti varianti agli schemi n. 30 e n. 35 di adduzione previsti dal piano regolatore generale degli acquedotti per la Sardegna:

a) il comune di Sardara è depennato dallo schema n. 30 (Is Barrocus sul Fluminimannu);

b) il comune di Sardara è incluso nello schema n. 35 (Rio Oridda-T. Leni) per la portata di l/sec. 14,45;

c) al comune di San Gavino nello schema n. 35 è ridotta l'integrazione da l/sec. 38,20 a l/sec. 23,75;

d) la disponibilità del comune di San Gavino è da considerarsi incrementata da l/sec. 7,85 a l/sec. 22,30 per effetto dell'attingimento di l/sec. 14,45 da pozzi in località Craccaxia, che possono essere inserite negli elenchi delle acque da riservare.

Art. 2.

Gli atti e gli elaboratori relativi alle varianti indicate nell'articolo precedente, saranno depositati, per gli effetti di cui all'art. 3 della citata legge n. 129, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari e lasciati in visione, per novanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a chi vi abbia interesse.

Roma, addì 1° febbraio 1975

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

(10403)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1975.

Declassamento del vice consolato di 2ª categoria di Yonkers (U.S.A.) ad agenzia consolare di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, n. 1012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 28 dicembre 1950, con cui era istituito in Yonkers (U.S.A.) un vice consolato di 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in Yonkers è soppresso.

Art. 2.

E' istituita in Yonkers (U.S.A.) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale in New York e con la seguente circoscrizione territoriale: la contea di Westchester.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1975

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1975
Registro n. 412 Esteri, foglio n. 56

(10177)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Autorizzazione all'istituto di medicina legale e delle assicurazioni della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli ad effettuare il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 7 di detta legge nel quale è prevista la possibilità di concedere ad istituti o laboratori l'autorizzazione ad effettuare il rilevamento dell'inquinamento atmosferico per conto delle amministrazioni provinciali;

Vista la domanda con cui l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni della seconda facoltà di medicina dell'Università di Napoli chiede il rilascio di tale assicurazione;

Visto il parere favorevole espresso dall'Istituto superiore di sanità, in seguito ad apposito sopralluogo effettuato al fine di accertare l'idoneità delle attrezzature esistenti e destinate al rilevamento di cui alle premesse;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di medicina legale e delle assicurazioni della seconda facoltà di medicina dell'Università di Napoli è autorizzato ad effettuare, su specifico incarico delle competenti amministrazioni provinciali, il rilevamento dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Art. 2.

Il predetto istituto invierà mensilmente al Ministero della sanità, utilizzando i moduli conformi al modello predisposto dallo stesso Ministero della sanità, i dati relativi all'inquinamento atmosferico corredati della indicazione dei metodi impiegati e dei dati meteorologici rilevati.

Art. 3.

Il predetto istituto segnalerà semestralmente al Ministero della sanità la consistenza del personale e delle attrezzature adibiti al servizio di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(10148)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1975.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1975, registro n. 49 Finanze, foglio n. 274, con il quale è stata costituita la commissione censuaria centrale;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1975, concernente l'insediamento dell'anzidetta commissione censuaria centrale;

Considerato che per il passaggio ad altro incarico del dott. Alvaro Perfetti, già direttore generale delle imposte dirette, si è reso vacante in seno alla commissione censuaria centrale il posto di membro effettivo di cui all'art. 24, lettera *a*), del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante;

Decreta:

Il dott. Eduardo Grassi, direttore generale delle imposte dirette, è nominato membro effettivo per tutte e due le sezioni della commissione censuaria centrale in sostituzione del dott. Alvaro Perfetti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1975
Registro n. 88 *Finanze, foglio n.* 133

(10443)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1975.

Nomina, per la regione Veneto, della commissione di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente disciplina dell'attività sementiera, per il triennio 1975-77.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1975-77, alla nomina della predetta commissione presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Veneto;

Viste le proposte formulate dall'Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con lettera n. 866 del 22 marzo 1975 e dalla Federazione italiana dei consorzi agrari con lettera del 2 aprile 1975;

Vista la lettera n. 56164 del 30 luglio 1975, con la quale la giunta regionale del Veneto designa il presidente della commissione;

Decreta:

Per la regione Veneto la commissione di cui alle premesse per il triennio 1975-77 è così composta:

Bartoli dott. Luigi, dirigente del dipartimento dell'agricoltura della regione Veneto, che la presiede;

Mori prof. Paolo, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Verona;

Toniolo prof. Lucio, direttore dell'istituto di coltivazioni erbacee dell'Università degli studi di Padova;

Reali prof. Glauco, direttore della sezione periferica di Padova dell'istituto sperimentale per la zoologia agraria;

Marchetto dott. Antonio, rappresentante dei produttori di sementi;

Bisi dott. Ludovico, rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari.

La commissione viene integrata, di volta in volta, dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti, nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 8 ottobre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1975
Registro n. 17 *Agricoltura, foglio n.* 245

(10063)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1975.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (Roma), approvato con proprio decreto 13 novembre 1970 e modificato con decreto 11 giugno 1973;

Visto il proprio decreto 11 ottobre 1965 con il quale il gr. uff. gen. Domenico Barbato venne confermato presidente della predetta cassa;

Considerato che il menzionato nominativo, scaduto di carica per compiuto periodo statutario, è successivamente deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 30 ottobre 1975, che ha espresso parere favorevole per la nomina del dottor Vittorio Enrico Tito a presidente della menzionata Cassa di risparmio ed ha accordato allo stesso dott. Tito, in atto consigliere comunale di Civitavecchia, la deroga all'incompatibilità che verrebbe e verificarsi ai sensi dell'art. 4 della legge 3 giugno 1938, n. 778, subordinando, peraltro, l'efficacia della stessa deroga al rilascio del prescritto parere favorevole del Ministro per l'interno, ai sensi del medesimo art. 4;

Decreta:

Il dott. Vittorio Enrico Tito è nominato presidente della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (Roma), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie, subordinatamente al parere favorevole del Ministro per l'interno per la concessione della deroga di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(10574)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1975.

Classificazione fra le provinciali di una strada di bonifica in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che il consorzio di bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana di Udine ha chiesto ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la classificazione della strada « Ponte Rosso » in comune di Terzo di Aquileia, dall'innesto con la strada « Braidate Bared a Ponte Rosso », dell'estesa di km 2 + 100;

Vista la nota 26 ottobre 1973, n. 19741, con la quale l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine ha dichiarato che per la strada anzidetta si verificano le circostanze previste dall'art. 4, lettera *D*), della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera in data 6 dicembre 1973, n. 37722/73-2461, con la quale l'amministrazione provinciale di Udine ha espresso parere contrario alla provincializzazione della strada di cui trattasi;

Visto il voto n. 19 del 12 febbraio 1974, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada stessa può essere classificata fra le provinciali;

Vista la nota 24 giugno 1974, n. 505, con la quale questo Ministero ha dato comunicazione all'amministrazione provinciale di Udine del voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici invitandola ad uniformarsi o meno al parere suddetto;

Vista la nota del 12 novembre 1974, n. 38717, con la quale l'amministrazione provinciale di Udine ha ribadito il proprio avviso contrario alla provincializzazione della strada in parola;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, sentito ai sensi dell'art. 5 della legge citata, nell'adunanza dell'8 aprile 1975, con parere n. 349/75, si è espresso favorevolmente alla provincializzazione della strada di cui trattasi;

Ritenuto che la strada suddetta può pertanto essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di bonifica « Ponte Rosso » in comune di Terzo di Aquileia, dall'innesto con la strada « Braidate Bared a Ponte Rosso », della lunghezza di km 2 + 100 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(10310)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1975.

Approvazione dei modelli delle cartelle di pagamento delle imposte dirette riscuotibili mediante ruoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel quale vengono indicati tutti gli elementi che debbono essere contenuti nella cartella esattoriale per la riscossione delle imposte dirette mediante ruoli;

Visto l'art. 62 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, concernente l'adozione di sistemi di scritturazione e di mezzi meccanici da parte degli esattori;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati gli allegati modelli *A* e *B* delle cartelle di pagamento delle imposte dirette riscuotibili mediante ruoli: il modello allegato *A* da utilizzare da parte delle esattorie che si avvalgono dei normali sistemi di scritturazione; il modello *B* da utilizzare da parte delle esattorie autorizzate all'adozione di sistemi e di mezzi meccanici di scritturazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO *A*)

SCHEDA DEI PAGAMENTI

(56 POSIZIONI DI STAMPA)

ESATTORIA
COMUNE
GESTIONE

C/C POSTALE

ANNO	CARTELLA N.
EMISSIONE	

NUMERO CONTRIBUENTE

CARTELLA DI PAGAMENTO

L'intestatario della presente cartella è iscritto nei ruoli del corrente esercizio per le somme da pagare alle scadenze sottoindicate.

Vedere a tergo la tabella «Riferimento Tributi» e le avvertenze

PROV.	COMUNE	DATA CONSEGNA RUOLI	ZONA	MAZZETTA

CODICE FISCALE

Progr.	TRIBUTO	Par. Imp.	N. Rate	Spec. ruolo	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	IMPORTO DETRAZIONI	IMPOSTA VERSATA	IMPOSTA DA PAGARE

TOTALE IMPORTO DA PAGARE	FEBBRAIO	APRILE	GIUGNO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	FEBBRAIO
	APRILE	GIUGNO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	FEBBRAIO	APRILE

LEGENDA: Specie dei ruoli
P = Principali
S = Suppletivi
L = Speciali
T = Straordinari

LEGENDA: Codici detrazioni
A - per quota esente
B - per coniuge a carico
C - per altre persone a carico
D - per spese inerenti la produzione dei redditi
E - per ulteriori detrazioni
F - detrazioni forfettarie

I pagamenti posso effetuarsi:
1) - Agli sportelli dell'Esattoria.
2) - A mezzo di C/C postali con il versamento da eseguirsi non oltre il giorno 12 del mese di scadenza (specificare sempre il NUMERO DI CONTRIBUENTE e l'intestazione della cartella.

REFERTO DI NOTIFICA - Ho oggi .... notificato la presente cartella mediante consegna

a .... qualificatosi ....

in via .... IL MESSO NOTIFICATORE

FIRMA del consegnatario ....

ATTO DI DEPOSITO E AFFISSIONE

Ho oggi depositato la cartella nella Casa del Comune per irreperibilità del contribuente ed affisso il relativo avviso all'albo comunale, dandone notizia per raccomandata.

(Data) ....
Il Messo Notificatore .... Il Segretario Comunale ....

CARTELLA N.	Esercizio	EMISSIONE	PROV.	COMUNE	NUMERO CONTRIBUENTE	TOTALE TRIBUTI

ZONA	MAZZETTA	CODICE FISCALE	COMUNE DI

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

(compresa l'addizionale di cui al D. L. 6/7/74 n. 259) *Metodo pratico per il calcolo dell'imposta*

Applicare al reddito imponibile l'aliquota relativa allo scaglione entro il quale il reddito è compreso e detrarre il correttivo corrispondente all'aliquota applicata.

Redditi da lire	Redditi a lire	Aliquota percentuale	Correttivo (1)	Redditi da lire	Redditi a lire	Aliquota percentuale	Correttivo (1)
fino a	2.000.000	10	— —	40.000.000	50.000.000	54	5.280.000
2.000.000	3.000.000	13	60.000	50.000.000	60.000.000	56	6.280.000
3.000.000	4.000.000	16	150.000	60.000.000	80.000.000	58	7.450.000
4.000.000	5.000.000	19	270.000	80.000.000	100.000.000	60	9.080.000
5.000.000	6.000.000	22	420.000	100.000.000	125.000.000	62	11.080.000
6.000.000	7.000.000	25	600.000	125.000.000	150.000.000	64	13.580.000
7.000.000	8.000.000	27	740.000	150.000.000	175.000.000	66	16.590.000
8.000.000	9.000.000	29	900.000	175.000.000	200.000.000	68	20.080.000
9.000.000	10.000.000	31	1.080.000	200.000.000	250.000.000	70	24.080.000
10.000.000	12.000.000	37	1.690.000	250.000.000	300.000.000	72	29.080.000
12.000.000	14.000.000	38	1.800.000	300.000.000	350.000.000	74	35.080.000
14.000.000	16.000.000	44	2.640.000	350.000.000	400.000.000	76	42.080.000
16.000.000	18.000.000	45	2.800.000	400.000.000	450.000.000	78	50.080.000
18.000.000	20.000.000	46	2.980.000	450.000.000	500.000.000	80	59.080.000
20.000.000	25.000.000	48	3.380.000	oltre	500.000.000	82	69.080.000
25.000.000	30.000.000	50	3.860.000				
30.000.000	40.000.000	52	4.480.000				

(1) scaturisce dalle differenze di aliquote degli scaglioni.

AVVERTENZE

1. - Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata relativa alla imposta dovuta, il contribuente che non la paghi o la paghi soltanto in parte è assoggettato, sulla somma non pagata, alla indennità di mora di centesimi sei per ogni lira di debito. L'indennità viene ridotta da centesimi sei a centesimi due per ogni lira di debito quando il contribuente esegue il pagamento entro i tre giorni successivi al termine stabilito dal precedente comma (art. 30 del D.P.R. 29-9-1973 n. 602).
2. - Ogni richiesta di chiarimento in ordine all'applicazione dei tributi deve essere indirizzata ai distinti Enti impositori e non alla Esattoria.
I ricorsi avverso le iscrizioni a ruolo non esonerano il contribuente dal pagamento dei tributi alle scadenze stabilite. I ricorsi stessi vanno presentati in carta da bollo alle competenti commissioni distrettuali
3. - Se la cartella di pagamento viene notificata oltre il giorno cinque del mese di scadenza della prima rata, l'indennità di mora è dovuta in misura del 6% dopo il decorso di dodici giorni da quello della notificazione (art. 30 del D.P.R. 29-9-1973 n. 602).
4. - La quietanza o il certificato di versamento nel C/C postale sono l'unica prova del pagamento in caso di contestazione.

RIFERIMENTO TRIBUTI

COD. TRIB.	DESCRIZIONE RITENUTE ALLA FONTE
1001	Retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
1002	Emolumenti arretrati e indennità per cessazione di rapporto di lavoro
1003	Emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali
1004	Indennità e compensi corrisposti da terzi a prestatori di lavoro dipendente
1005	Indennità, gettoni di presenza o altri compensi corrisposti da Regioni, Province e Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni
1006	Altri assegni periodici - lettera F - Art. 47 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
1007	Indennità cariche elettive
1008	Pensioni, vitalizi ed indennità dovuti per cessazioni cariche elettive
1009	Compensi corrisp. a soci di cooperative
1010	Rendite vitalizie
1025	Interessi e redditi di capitale - Obbligazioni e titoli similari, emessi da Istituti di credito a medio o lungo termine
1028	Interessi, premi ed altri frutti corrisposti da Aziende ed Istituti di credito
1029	Interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti
1030	Altri redditi di capitale diversi dai dividendi
1031	Redditi di capitale di cui al codice 1030 e sugli interessi non costituenti redditi di capitale, corrisposti a soggetti non residenti
1035	Utili distribuiti dalle Società (a titolo di imposta)
1036	Utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a Società ed Enti di ogni tipo che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa no l'oggetto principale
1037	Ritenute a titolo di imposta sugli utili distribuiti dalle Società
1040	Redditi di lavoro autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni
1041	Redditi derivanti da utilizzazione marchi ed opere dell'ingegno collaborazione coordinata e continuativa partecipazione ad associazioni in partecipazione
1042	Indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione o di partecipazione di cui al cod. 1041
1043	Compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all'estero
1044	Compensi per perdita di avviamento commerciale - Legge 27-1-1963, n. 19
1045	Contributi corrisposti ad Imprese, da Regioni, Province, Comuni ed altri Enti pubblici
1046	Premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficienza
1047	Premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifest.
1048	Altre vincite e premi
1080	Soprattassa per omesso o ritardato versamento
1085	Interessi per omesso o ritardato versamento

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE - IRPEG

COD.	DESCRIZIONE
2100	Imposta persone giuridiche
2150	Imposta persone giuridiche - agevolazioni previste dal D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 601
2180	Soprattassa IRPEG art. 92/95 D.P.R. 602
2190	Interessi maggiore rateazione - IRPEG - art. 21 D.P.R. del 29.9.1973 n. 602
2195	Interessi per mancato o ritardato versamento - IRPEG - art. 9 D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602

IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI - ILOR

COD.	DESCRIZIONE
3000	Persone giuridiche
3001	Fondiari - Terreni - Demanio dello Stato
3002	Fondiari - Terreni montani demanio dello Stato
3003	Fondiari - Terreni
3004	Fondiari - Terreni montani
3010	Fondiari - Terreni - Agevolazioni previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
3020	Fondiari - Fabbricati - Demanio dello Stato
3022	Fondiari - Fabbricati
3100	Fondiari - Fabbricati - "Agevolazioni previste dal D.P.R. 29.9.1973, n. 601
3131	Fondiari - Redditi agrari - Demanio dello Stato
3132	Fondiari - Redditi agrari
3133	Fondiari - Redditi agrari - Terreni Montani
3134	Fondiari - Redditi Agrari (montani) demanio dello Stato
3200	Fondiari - Redditi agrari - Agevolazioni previste dal D.P.R. 29.9 1973, n. 601
3250	Persone giuridiche - agevolazioni previste dal D.P.R. del 29.9 1973 n. 601
3300	Società di persone e soggetti equiparati
3310	Società di persone e soggetti equiparati agevolazioni previste dal D.P.R. del 29.9 1973 n. 601
3350	Persone fisiche
3400	Sopratassa mancato o ritardato versamento
3410	Interessi ritardata iscrizione - D.P.R. del 29.9.1973 n. 602
3420	Interessi maggiore rateazione - D.P.R. del 29.9.1973 n. 602

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF

COD.	DESCRIZIONE
4001	Imposta persone fisiche
4010	Imposta persone fisiche commisurazione separata
4050	Imposta persone fisiche redditi soggetti a tassazione separata
4110	Interessi ritardata iscrizione IRPEF - D.P.R. del 29.9.1973 n. 602
4115	Interessi maggiore rateazione IRPEF - D.P.R. del 29.9.1973 n. 602

RIFERIMENTO CODICI ALTRI TRIBUTI

REFERTO DI NOTIFICA - Ho oggi .... notificato la presente cartella mediante consegna

a: .... qualificatosi ....

in via.. IL MESSO NOTIFICATORE

FIRMA del consegnatario ....

ATTO DI DEPOSITO E AFFISSIONE

Ho oggi depositato la cartella nella Casa del Comune per irreperibilità del contribuente ed affisso il relativo avviso all'albo comunale, dandone notizia per raccomandata.

(Data) ....

Il Messo Notificatore .... Il Segretario Comunale ....

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 6 ottobre 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Edith B. Carr, vice console della Repubblica di Liberia presso l'ambasciata stessa (sezione consolare).

(10362)

In data 6 ottobre 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gino Masini, console onorario di Brasile a Firenze.

(10363)

In data 6 ottobre 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Wilfred Henry Lampore, console di Gran Bretagna a Napoli.

(10364)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Al decreto ministeriale 31 ottobre 1975, concernente la « Costituzione della commissione di cui all'art. 4 del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro, convertito, con modificazioni nella legge 10 ottobre 1975, n. 484 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 15 novembre 1975, sono apportate, nel dispositivo, le seguenti rettifiche:

ai righi 24 e 25 in luogo di: « *...di produttori ortofrutticoli ed agrumari - U.N.A.P.O.A.* » leggasi: « *...delle conserve alimentari - I.N.C.A.* »;

tra i righi 25 e 26 sono inserite le parole: « *Buganza dott. Giorgio, in rappresentanza dell'Unione nazionale delle associazioni tra produttori ortofrutticoli ed agrumari - U.N.A.P.O.A.* »;

al rigo 35 in luogo di: « *Di Francesco* » leggasi: « *Di Franco* »;

al rigo 41 in luogo di: « De Giovanni dott. *Michele* » leggasi: « De Giovanni dott. *Giuseppe* ».

(10507)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 229

Corso dei cambi del 3 dicembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	682 —	682 —	681,80	682 —	681,88	682,02	681,90	682 —	682 —	682 —
Dollaro canadese	673,75	673,75	675 —	673,75	673,84	673,77	673,80	673,75	673,75	673,75
Franco svizzero	257 —	257 —	256,80	257 —	256,69	257,03	256,75	257 —	257 —	257 —
Corona danese	111,76	111,76	111,80	111,76	111,70	111,77	111,78	111,76	111,76	111,75
Corona norvegese	123,40	123,40	123,40	123,40	123,28	123,42	123,39	123,40	123,40	123,40
Corona svedese	155,05	155,05	155 —	155,05	154,41	155,05	155 —	155,05	155,05	155 —
Fiorino olandese	255 —	255 —	254,90	255 —	254,60	255,35	254,98	255 —	255 —	255 —
Franco belga	17,341	17,341	17,34	17,341	17,33	17,35	17,345	17,341	17,341	17,30
Franco francese	153,54	153,54	153,70	153,54	153,45	153,55	153,55	153,54	153,54	153,50
Lira sterlina	1379 —	1379 —	1378,50	1379 —	1377,90	1379,05	1378,30	1379 —	1379 —	1379 —
Marco germanico	261,195	261,195	261,15	261,195	260,80	261,20	261,16	261,195	261,195	216,15
Scellino austriaco	36,995	36,995	36,90	36,995	36,94	36,98	36,99	36,995	36,995	36,95
Escudo portoghese	25,37	25,37	25,45	25,37	25,32	25,38	25,33	25,37	25,37	25,35
Peseta spagnola	11,466	11,466	11,47	11,466	11,455	11,47	11,465	11,466	11,466	11,45
Yen giapponese	2,237	2,37	2,26	2,237	2,235	2,24	2,235	2,37	2,37	2,23

Media dei titoli del 3 dicembre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,400
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,225
» 5 % (Ricostruzione)	96,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,050
» 5 % (Città di Trieste)	93,300
» 5 % (Beni esteri)	92,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,100
» 5,50 % » » 1968-83	83,400
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	84,525
» 6 % » » 1971-86	84,750
» 6 % » » 1972-87	83,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,400
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,525
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,475
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	96,500
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 dicembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	681,95
Dollaro canadese	673,775
Franco svizzero	256,875
Corona danese	111,77
Corona norvegese	123,395
Corona svedese	155,02
Fiorino olandese	254,99
Franco belga	17,343
Franco francese	153,545
Lira sterlina	1378,65
Marco germanico	261,177
Scellino austriaco	36,992
Escudo portoghese	25,35
Peseta spagnola	11,465
Yen giapponese	2,236

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1975

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1975 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 ottobre 1975			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1974			29.586		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	17.342.294			
	residui	1.121.860			
	Totale		18.464.154		
Accensione di prestiti	competenza	3.381.771			
	residui	102			
	Totale		3.381.873		
Spese correnti	competenza			16.534.680	
	residui			2.599.233	
	Totale				19.133.913
Spese in conto capitale	competenza			2.304.180	
	residui			1.645.768	
	Totale				3.949.948
Rimborso di prestiti	competenza			760.608	
	residui			8.929	
	Totale				769.537
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		35.727.677		30.541.263	
Conti correnti		67.014.534		64.936.081	
Incassi da regolare		41.251.430		41.015.172	
Altre gestioni		23.539.482		21.740.256	
	Totale		167.533.123		158.232.772
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		589.122		709.513	
Pagamenti da regolare		1.372.254		1.976.448	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		4.689.732		5.099.768	
Altri crediti		47.491.681		53.639.407	
	Totale		54.142.789		61.425.136
	Totale complessivo		243.551.525		243.511.306
Fondo di cassa al 31 ottobre 1975			—		40.219
	Totale a pareggio		243.551.525		243.511.525

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 ottobre 1975 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		40.219	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	121.217		
Pagamenti da regolare	2.205.705		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	3.146.642		
Altri crediti	12.505.477		
Totale crediti		17.979.041	
In complesso			18.019.260
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	26.901.436		
Conti correnti	8.961.418		
Incassi da regolare	582.650		
Altre gestioni	3.018.033		
Totale debiti			39.463.537
Situazione del Tesoro (passività)			21.444.277

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 ottobre 1975: L. 317.350 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: VENTRIGLIA

(10604)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 31 OTTOBRE 1975

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		1.804.287.663.615
Cassa	»		184.914.839.459
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	9.925.200.462	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	
			9.925.200.462
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	713.024.520.769	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	670.649.974.246	
— a scadenza fissa	»	—	
			1.383.674.495.015
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		6.381.224.817
Ufficio Italiano Cambi:			
— conti correnti ordinari	L.	486.905.153.603	
— conti speciali	»	8.656.233.554.596	
			9.143.138.708.199
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.218.027.007.232
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		4.439.601.481.380
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		326.593.009.037
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		14.014.252.462.687
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		55.436.505.578
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	428.555.128.715	
— altre attività	»	230.615.701.257	
			659.170.829.972
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		336.709.618.057
Spese dell'esercizio	»		505.816.388.885
			34.426.929.434.396
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		1.281.893.177.514
Depositi:			
— a garanzia	L.	3.784.515.023.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	1.237.091.200.000	
— altri	»	15.124.333.729.714	
			20.145.939.953.132
Depositari di titoli e valori	L.		717.684.579
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.159.446.216
TOTALE	L.		55.857.639.695.837

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L.		11.298.551.558.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		68.790.104.932
Depositi in conto corrente liberi	»		1.342.882.238.313
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		80.103.331.414
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	11.194.831.677.833	
— altri	»	1.208.935.244	
			11.196.040.613.077
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	4.915.878.085.000	
— altri	»	5.038.387.597	
			4.920.916.472.597
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	2.759.208.295.392	
— altri	»	11.157.706.032	
			2.770.366.001.424
U.I.C. - conti correnti ordinari	L.		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		42.544.301.490
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		56.146.699.348
Fondi diversi accantonati	»		852.950.283.298
Partite varie passive	»		1.164.712.700.149
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	47.928.586.944	
Fondo di riserva straordinario	»	46.338.533.928	
			94.567.120.872
Rendite dell'esercizio	L.		537.357.989.482
			34.426.929.434.396
Impegni	L.		1.281.893.177.514
Depositanti	»		20.145.939.953.132
Titoli e valori presso terzi	»		717.684.579
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.159.446.216
TOTALE	L.		55.857.639.695.837

(10605) *Il Governatore:* BAFFI *Il ragioniere generale:* ROVIDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo centrale e periferico, carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1975, registro n. 13, foglio n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 agosto 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo centrale e periferico, carriera esecutiva;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo centrale e periferico, carriera esecutiva, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Mezzacapo dott. Raffaele, primo dirigente.

Componenti:

Bianca dott. Luigi, direttore aggiunto di divisione;
Silvestri dott. Pietro, direttore di sezione;
Bonucci dott. Aldo, direttore di sezione;
Morichetti dott. Romanino, direttore di sezione.

Segretario:

Perrotti dott.ssa Alba Maria, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1975
Registro n. 17 *Agricoltura, foglio n.* 239

(10513)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli, a ventidue posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1975, registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 124, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli, a ventidue posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli, a ventidue posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi di Stato è costituita come segue:

Presidente:

Grillo dott.ssa Vincenza nata Cesareo, sovrintendente-direttore capo aggiunto.

Componenti:

Dentoni-Litta dott. Antonio, direttore;
Arganelli dott. Luciano, direttore;
Sparvoli dott.ssa Vilma, nata Piccioni, direttore;
Malvagna dott. Vittorio, direttore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dall'archivista di Stato Stella dott.ssa Irma nata Tascini.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1975

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1975
Registro n. 7 *Beni culturali, foglio n.* 145

(10382)

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso, per titoli, a ventidue posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il proprio decreto in data 19 settembre 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, per titoli, a ventidue posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Considerata la necessità di dover sostituire la dottoressa Vilma Sparvoli nata Piccioni, che per sopravvenuti impedimenti non può far parte della commissione medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il direttore della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato Alfieri dott.ssa Elena nata Pegazzani, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso, per titoli, a ventidue posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi di Stato in sostituzione della dott.ssa Vilma Sparvoli nata Piccioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1975

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1975
Registro n. 7 *Beni culturali, foglio n.* 189

(10383)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a novanta posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella A).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1975, n. 3152, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a novanta posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella *A*) bandito con decreto ministeriale 15 febbraio 1975, n. 3097;

Considerato che il prof. Carlo Pace, membro della citata commissione, è impossibilitato, per impegni di lavoro, ad assolvere il predetto incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del suddetto docente;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Ciavarella Domenico, incaricato di economia politica nell'Università di Bari, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a novanta posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella *A*) bandito con decreto ministeriale 15 febbraio 1975, n. 3097, in sostituzione del prof. Carlo Pace.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 13 giugno 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1975
Registro n. 44 *Poste, foglio n.* 141

(10380)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a novanta posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella A).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1975, n. 3152, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a novanta posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella *A*) bandito con decreto ministeriale 15 febbraio 1975, n. 3097;

Considerato che il direttore aggiunto di divisione Polosa dottor Antonio, segretario della citata commissione, è impossibilitato ad assolvere il predetto incarico, avendo tra i candidati del concorso stesso un parente entro il quarto grado;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di sezione Puddu dott. Mario è nominato segretario della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a novanta posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella *A*) bandito con decreto ministeriale 15 febbraio 1975, n. 3097, in sostituzione del direttore aggiunto di divisione Polosa dott. Antonio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 13 giugno 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1975
Registro n. 44 *Poste, foglio n.* 142

(10381)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale per il compartimento di Firenze, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 19 del 15 ottobre 1975 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 dicembre 1972, n. 14148, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Firenze, nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 10126.

(10197)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a duecentonovantaquattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel Bollettino ufficiale n. 39-40 del 25 settembre-2 ottobre 1975, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 dicembre 1974, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a duecentonovantaquattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreti ministeriali 31 ottobre 1972 e 1° agosto 1973.

(10390)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da colloquio, a quattro posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel Bollettino ufficiale n. 39-40 del 25 settembre-2 ottobre 1975, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 febbraio 1975, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di quattro posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1974.

(10389)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 476/San. in data 1° ottobre 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario di Como;

Considerato che si deve provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il decreto di delega n. 1382 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nella premessa è così costituita:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

Componenti:

Cinquesanti rag. Salvatore, direttore di sezione di ragioneria in servizio presso la prefettura di Como;

Dioguardi prof. Nicola, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Milano;

Giovanardi prof. Augusto, igienista, professore emerito dell'Università di Milano;

Eboli prof. Vincenzo, medico provinciale di Milano;

Volpato prof. Carlo, ufficiale sanitario di Rho.

Segretario:

Dottor dott. Graziano, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Como, della prefettura di Como e del comune interessato.

Milano, addì 29 settembre 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(10341)

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti i propri decreti n. 493/sanità in data 28 ottobre 1974, e n. 75/sanità in data 17 marzo 1975, con i quali è stata costituita la commissione esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario di Bergamo;

Atteso che il prof. Elio Polli con nota del 30 settembre 1975 ha fatto presente di essere impossibilitato, a causa di indilazionabili impegni di istituto, ad intervenire ai lavori concorsuali;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere, con atto formale, alla sostituzione del componente dimissionario;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 1382 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

In sostituzione del prof. Elio Polli, direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università di Milano, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice indicata in premessa, quale componente, il prof. Sergio Perugini, direttore della seconda cattedra di patologia medica dell'Università di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini previsti dall'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 21 ottobre 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(10342)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2651 del 1° ottobre 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1970;

Visto il proprio successivo decreto n. 2651 del 9 novembre 1971, con il quale veniva aggiunta al concorso di cui sopra anche la condotta ostetrica del comune di Prata di Principato Ultra e venivano riaperti i termini di presentazione delle domande al 28 febbraio 1972;

Attesa la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dal collegio delle ostetriche della provincia di Avellino e dai comuni interessati;

Visto il telegramma n. 12314 del 22 ottobre 1975 dell'assessorato regionale alla sanità della regione Campania;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Carrato dott. Leonardo, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Componenti:

D'Alessandro dott. Francesco, medico provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;

Galdenzi dott. Bartolomeo, direttore di sezione della prefettura di Avellino;

Rotondi Aufiero dott. Giuseppe, specialista in ostetricia;

Flamma dott. Francesco Saverio, specialista in ostetricia;

Venturi Olga, ostetrica condotta.

Segretario:

Capone dott. Vincenzo, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Avellino.

La commissione, che avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Avellino, darà inizio alle prove di esame non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il decreto stesso verrà pubblicato altresì nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino regionale della regione Campania e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Avellino e dei comuni interessati.

Avellino, addì 19 novembre 1975

Il medico provinciale f.f.: PIANESE

(10340)

OSPEDALE «A. CELLI» DI CAGLI

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cagli (Pesaro-Urbino), via Flaminia, 98.

(10461)

OSPEDALE CIVILE DI BAZZANO

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente, in Bazzano (Bologna), via Mazzini, 30.

(10464)

OSPEDALE DI VIMERCATE E ORNAGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di immunoematologia e trasfusione;

due posti di aiuto (con rapporto di lavoro a tempo pieno) e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di ispettore sanitario;

un posto di assistente di pneumotisiologia per l'ospedale per lungodegenti di Ornago;

un posto di assistente pediatra;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente neurologo;

un posto di assistente di radiologia e terapia fisica;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Vimercate (Milano), via C. Battisti, 23.

(10291)

OSPEDALE «C. FORLANINI» DI ROMA

Concorso a tre posti di assistente anestesista rianimatore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente anestesista rianimatore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 3.000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (ufficio concorsi) dell'ente in Roma.

(10463)

OSPEDALE «S. GERARDO DEI TINTORI» DEL CIRCOLO DI MONZA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monza (Milano), via Solferino, 16.

(10466)

OSPEDALE CIVICO «RENZETTI» DI LANCIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del centro trasfusionale.

In esecuzione della deliberazione consiliare 17 novembre 1975, n. 428, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(10465)

OSPEDALE «V. EMANUELE II» DI BISCEGLIE

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 24 settembre 1975, numeri 222 e 224, sono indetti concorsi riservati, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;

un posto di aiuto otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bisceglie (Bari).

(10459)

OSPEDALE CIVILE DELLA MARSICA «SS. FILIPPO E NICOLA» DI AVEZZANO

Concorso ad un posto di primario del centro trasfusionale

In esecuzione della deliberazione consiliare 31 ottobre 1975, n. 549, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avezzano (L'Aquila).

(10467)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753230)